

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1479

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SOLIANI, ADDUCE, BIANCO, FAZIO,
FERRANTE, FUDA, GAGGIO GIULIANI, MACCANICO,
MAGISTRELLI, MANZELLA, PIGNEDOLI, RANDAZZO,
RIPAMONTI, SCALERA, SILVESTRI, TREU, VILLECCO
CALIPARI e VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2007

Delega al Governo per la riforma della disciplina delle attività
educative di tempo pieno nella scuola primaria

ONOREVOLI SENATORI. - Per più di trent'anni la scuola a tempo pieno, istituita con la legge 24 settembre 1971, n. 820, ha rappresentato una grande opportunità nel sistema di istruzione del nostro Paese. Consolidatasi innanzitutto nelle realtà urbane e nelle aree a forte sviluppo economico-sociale, ma successivamente anche nelle zone di montagna per effetto del consolidamento dei plessi e degli istituti comprensivi, la scuola a tempo pieno è stata una risposta forte alla domanda di «tempo scuola» delle famiglie, di innovazione sul piano educativo, didattico e organizzativo, di inclusione sociale con particolare riferimento ai disabili e ai minori immigrati, di apertura al territorio.

La qualità dei risultati accertati, la capacità professionale dei docenti maturata in un contesto di confronto, scambio, collegialità, valorizzazione delle competenze, unita alla partecipazione attiva delle famiglie ne hanno fatto un'esperienza preziosa e irrinunciabile nella storia della scuola di base italiana.

L'intervento legislativo e regolamentare del Governo Berlusconi negli anni 2001-2006 ha radicalmente modificato le condizioni organizzative della scuola a tempo pieno minando il suo profilo unitario, spezzettandone l'orario e la prestazione dei docenti, operando una impropria divaricazione tra servizio di istruzione e servizio assistenziale.

Un «tempo-scuola» dedicato alla crescita dei ragazzi, in cui apprendimento e relazioni sociali, creatività e innovazione, multidisciplinarietà e multiculturalità costituiscono l'ambiente culturale ed educativo idoneo ad offrire uguaglianza di opportunità a tutti, è

atteso dalle famiglie, dalla scuola e dalle comunità locali.

La domanda fortissima di inclusione sociale della nostra società, di fiducia nell'istituzione scolastica come fattore di sicurezza e di investimento per il futuro può trovare nella scuola a tempo pieno una risposta solida. La mobilità sociale, l'immigrazione, la fragilità della famiglia e la diffusa precarietà ci portano a considerare anche oggi l'esperienza della scuola a tempo pieno come un punto fermo del progetto di coesione sociale per il Paese.

In questo quadro, il presente disegno di legge intende porre le condizioni per il ripristino dell'esperienza della scuola a tempo pieno, secondo un'organizzazione che risponda alle nuove esigenze e domande del nostro tempo.

In particolare, si propone una disciplina di delega legislativa al Governo per la riforma della disciplina del tempo pieno nella scuola primaria (articolo 1). Essa è orientata, in primo luogo, al ripristino dell'orario settimanale a tempo pieno di quaranta ore, comprensivo anche del tempo per il servizio di mensa.

Nel medesimo contesto, si prevede il ripristino del doppio organico per gli insegnanti, da adottarsi nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile.

Inoltre, cogliendo uno dei limiti più vistosi della prima stagione del tempo pieno, che di fatto vedeva escluse dall'accesso ampie parti del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, si prevedono misure di incentivazione e sostegno finalizzate a garantire condizioni di accesso al tempo pieno omogenee su tutto il territorio nazionale, a titolo di livello essen-

ziale delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione.

Infine, si riconosce la necessità di qualificare il modello tradizionale del tempo pieno scolastico, in relazione alle peculiari esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati, nel quadro di un rinnovato approccio alla multidisciplinarietà e alla multiculturalità, e alle emergenze educative che chiedono alla scuola maggiori opportunità di relazioni sociali e di apertura al territorio.

In definitiva, il consolidamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il ruolo di programmazione delle regioni e la funzione strategica degli enti locali consentono oggi di immaginare una seconda nuova stagione della scuola a tempo pieno nella vita

del nostro Paese. Una stagione che restituisca al «tempo» della scuola il suo significato peculiare: di accoglienza, di inclusione, di dialogo, di valorizzazione delle diversità, di crescita della convivenza civile e democratica fin dai primi anni di scuola, di ricomposizione di un tessuto sociale ormai frammentato, di approccio multidisciplinare all'apprendimento, di sviluppo del percorso della conoscenza attraverso i diversi alfabeti e linguaggi. Un «tempo-scuola» che consenta, nella sua articolazione organizzativa e nella sua unità progettuale, il tempo necessario dell'ascolto, delle relazioni educative e tra i pari, che restituisca senso e valore all'esperienza della scuola. Il progetto di una nuova scuola per il Paese può trovare nell'esperienza del tempo pieno le ragioni più profonde del suo sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega)

1. Al fine di potenziare e valorizzare le attività formative svolte nell'ambito della scuola primaria, a sostegno delle scelte educative delle famiglie e nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, con particolare riferimento alle istanze di inclusione sociale e integrazione multiculturale che investono in forma nuova e peculiare la scuola dell'obbligo, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle prerogative e competenze assegnate alle regioni, ai comuni e delle province dall'articolo 117 della Costituzione, un decreto legislativo per la riforma della disciplina del tempo pieno nella scuola primaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modifica della disciplina vigente in materia di organizzazione scolastica, orientata alla fissazione in quaranta ore dell'orario settimanale a tempo pieno, da intendersi come comprensivo delle attività didattiche e del servizio di mensa;

b) previsione del doppio organico per gli insegnanti, in relazione all'intervento di cui alla lettera *a)*, ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile;

c) previsione di misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento del ricorso al modello del tempo pieno, con particolare riferimento al Mezzogiorno, al

fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale, quale livello essenziale delle prestazioni sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

d) qualificazione del modello del tempo pieno scolastico in relazione alle peculiari esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati, nel quadro di un rinnovato approccio alla multidisciplinarietà e alla multiculturalità, e alle emergenze sociali ed educative che richiedono maggiori opportunità di relazioni sociali.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli eventuali maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante le maggiori entrate tributarie a carattere permanente.

